*Roma 25 febbraio 2020*

**Aggiornamento dello schema di regolamento del “Canone unico”**

Il mancato accoglimento della richiesta di rinviare al 2022 l’applicazione del cd. Canone unico impone ai Comuni italiani di procedere tassativamente entro il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione (31 marzo p.v.) all’adozione di un regolamento istitutivo del nuovo canone, in assenza del quale non sarà possibile procedere all’applicazione del prelievo per l’occupazione del suolo pubblico, l’esposizione pubblicitaria e il canone mercatale.

La pubblicazione della presente versione aggiornata dello schema di regolamento – rispetto a quella pubblicato da IFEL l’11 dicembre 2020 – non attenua le preoccupazioni, più volte manifestate, in ordine ad una disciplina normativa carente di fondamentali elementi di dettaglio, ma risponde alla necessità di fornire ai Comuni uno schema di regolamento più completo e rivisto anche alla luce delle recenti disposizioni recate dalla legge di bilancio 2021 in tema di occupazioni di cavi e condutture (art. 1, comma 848), nonché degli orientamenti in materia forniti dal Ministero dell’Economia e Finanze nell’ambito delle risposte a TELEFISCO del 28 gennaio 2021.

I maggiori punti di novità di questa revisione riguardano, in particolare, la modifica degli articoli di seguito richiamati:

* una diversa formulazione dell’art. 4¸ rubricato “*Tipologia degli impianti pubblicitari*”,il quale precisa adesso che sono tenuti all’approvazione del Piano i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti (art.1, co.821 della legge n.160/2019). Per tutti i Comuni, lo stesso comma 821 prevede che nel regolamento debbano essere disciplinati i dati sul numero e i metri quadrati degli impianti, a prescindere dall’esistenza o meno di un Piano;
* parimenti, l’art. 23, rubricato “*Tipologia degli impianti delle affissioni*”, prevede che il regolamento determini la superficie degli impianti da destinare al servizio delle pubbliche affissioni. Relativamente al servizio di pubbliche affissioni si ricorda che l’articolo 1, co.836 della legge n.160 del 2019, ne ha soppresso l’obbligo di istituzione da parte dei Comuni, a partire dal 1° dicembre 2021; pertanto il suo mantenimento o soppressione sono rimessi all’autonoma decisione del Comune. Si precisa che le concessioni del servizio in essere dovranno comunque essere mantenute fino alla scadenza del contratto con il soggetto cui sono state affidate.

L’obbligo di istituzione del servizio è stato sostituito con la pubblicazione delle comunicazioni istituzionali nei siti web ufficiali dei Comuni. Gli stessi Comuni saranno comunque sempre tenuti a garantire l’affissione da parte degli interessati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, che siano prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti dedicati. Per quest’ultima prescrizione si ritiene che i regolamenti comunali debbano contenere un nucleo di regolamentazione obbligatorio, così come previsto dagli art. 23 e ss. del presente schema;

* nel caso dell’art.26, intitolato “*Modalità delle pubbliche affissioni*”l’inserimento nel regolamento comunale è da considerarsi facoltativo. La disciplina normativa non pone infatti vincoli stringenti in ordine alle modalità di svolgimento delle pubbliche affissioni, per cui potrebbe mantenersi il contenuto del regolamento previgente, eventualmente adattandolo alle esigenze del servizio ed eventualmente chiarirne alcune disposizioni o migliorarne i contenuti.E’ stata inoltre prevista, in aggiunta a quella precedente, una formulazione alternativa della disciplina regolamentare delle modalità del servizio delle pubbliche affissioni, nel caso in cui si opti per il suo mantenimento;
* una diversa formulazione dell’art. 48, con riferimento alle occupazioni con cavi e conduttore, resasi necessaria a seguito della riscrittura delle modalità di assoggettamento disposta dall’art. 1, comma 848, legge n. 178/2020;
* all’art. 49, la definizione di passo carrabile e la relativa disciplina sono state declinate con maggior coerenza con la definizione, alla luce delle evidenze giurisprudenziali della Cassazione.

Lo schema di regolamento proposto si discosta per alcuni aspetti da quello tratteggiato dal MEF, anche sulla base degli orientamenti forniti nell’ambito di TELEFISCO, nel delineare l’applicazione di un apparato sanzionatorio attenuato. Nel caso di omesso versamento, infatti, il MEF ha ritenuto doversi applicare la sanzione di cui all’art. 1, comma 821, lett. h), della legge n. 160 del 2020, la quale prevede una sanzione minima pari al canone dovuto, quindi del 100%.

La scelta dello schema proposto (**art.18**) è ricaduta, invece, sull’applicazione di una sanzione più favorevole stabilita in misura pari al 30%, ritenuta più ragionevole, anche al fine di incentivare le regolarizzazioni tardive. Tale possibilità derogatoria appare percorribile in forza dall’art. 50, della legge n. 449 del 1997, il quale, come noto, sancisce la potestà regolamentare dell’ente anche con riferimento alle entrate diverse da quelle tributarie. D’altro canto, la lett. h) è collocata nel comma 821, che elenca i contenuti minimi del regolamento comunale, confermando quindi la potestà d’intervento in ambito sanzionatorio.

Un ulteriore elemento di divergenza con il MEF, già connotato da numerosi interrogativi, è quello che attiene alla realizzazione del presupposto impositivo nei casi di occupazioni effettuate su aree private soggette a **servitù di pubblico passaggio**. Come è noto tale fattispecie non è contemplata dalla nuova disciplina del Canone unico. In particolare, alla luce delle argomentazioni sostenute dal MEF, l’assenza di un espresso richiamo normativo determinerebbe il venire meno della soggettività passiva del canone, determinandosi così un elemento di forte discontinuità rispetto alla disciplina previgente nella quale, si ricorda, tanto in regime Tosap che in regime Cosap, il legislatore aveva espressamente previsto l'assoggettabilità delle occupazioni degli spazi privati, quando, per volontà del proprietario, tali spazi siano messi a disposizione di una platea indefinita di cittadini per soddisfare un'esigenza comune ai membri della collettività *uti cives.*

La lettura ministeriale non trova pertanto condivisione nello schema di regolamento proposto (**art. 33**) in quanto, richiamando l’orientamento giurisprudenziale formatosi sul tema (cfr. Cass. ss.uu. n. 158/1999), si deve a nostro avviso ritenere che l’occupazione di dette aree comporta una sottrazione della superficie occupata all’uso pubblico idonea a giustificare l’applicazione del nuovo canone unico patrimoniale.

Questo assunto trova ulteriore conforto nell’art. 825 del Codice Civile, rubricato “Diritti demaniali su beni altrui”, il quale prevede che “*Sono parimenti soggetti al regime del demanio pubblico [c.c. 823] i diritti reali che spettano allo Stato, alle province e ai comuni su beni appartenenti ad altri soggetti [c.c. 824], quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni indicati dagli articoli precedenti o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi.”* . In sostanza, tutte le volte che le servitù di uso pubblico vengono in essere a vantaggio di una collettività indeterminata di persone, debbono sottostare al regime autoritativo previsto per le aree demaniali. La servitù di pubblico passaggio è a tutti gli effetti un diritto reale di godimento spettante alla collettività di transitare liberamente sul bene del privato.

Con riferimento al **canone mercatale**, che, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, "sostituisce" il prelievo sui rifiuti giornaliero, sia nella versione “Tari tributo” che “tariffa corrispettiva” (art.1, co. 838 della legge n.160/2019), si segnalano i riflessi sulla determinazione dei costi e delle tariffe TARI. Sulla base di tale disposizione, appare evidente che non è più applicabile ai mercati il prelievo sui rifiuti giornaliero. Pertanto, in assenza di una più specifica disciplina, i costi del servizio potranno essere considerati, alternativamente:

* al pari dello spazzamento delle strade e, quindi, posti all’interno del PEF rifiuti;
* oppure a carico del bilancio comunale sotto forma di agevolazioni di carattere generale, compensative della mancata copertura della relativa quota di costi del servizio da parte delle utenze interessate dal pagamento del canone temporaneo.

Infine, appare opportuno precisare che le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale (art.1, co.843 della legge 160/2019) sono da annoverarsi come occupazioni temporanee e non permanenti.

**COMUNE DI …………**

**(Provincia di ………..)**

**Regolamento per la disciplina**

**del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria**

**e del canone mercatale**

**Approvato con delibera di C.C. n. 00 del 00/00/0000**

**CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 4**

Articolo 1 – Disposizioni comuni 4

**CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 4**

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale 4

Articolo 3 - Funzionario Responsabile 4

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari 5

Articolo 5 – Autorizzazioni 5

Articolo 6 - Anticipata rimozione 5

Articolo 7 - Divieti e limitazioni 6

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti 6

Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari 6

Articolo 10 – Presupposto del canone 7

Articolo 11 - Soggetto passivo 7

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone 7

Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio 8

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone 8

Articolo 15 – Dichiarazione 8

Articolo 16 - Pagamento del canone 9

Articolo 17 – Rimborsi e compensazione 9

Articolo 18 - Accertamento 10

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere 10

Articolo 20 - Mezzi pubblicitari vari 11

Articolo 21 – Riduzioni 11

Articolo 22 - Esenzioni 12

**CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - 13**

Articolo 23 - Tipologia degli impianti delle affissioni 13

Articolo 24 - Servizio delle pubbliche affissioni 13

Articolo 25 - Impianti privati per affissioni dirette 13

Articolo 26 - Modalità delle pubbliche affissioni 13

Articolo 27 - Diritto sulle pubbliche affissioni 14

Articolo 28 – Materiale pubblicitario abusivo 14

Articolo 29 - Riduzione del diritto 15

Articolo 30 - Esenzione dal diritto 15

Articolo 31 - Pagamento del diritto 15

Articolo 32 - Norme di rinvio 15

**CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 16**

Articolo 33 – Disposizioni generali 16

Articolo 34 - Funzionario Responsabile 16

Articolo 35 - Tipologie di occupazioni 16

Articolo 36 - Occupazioni abusive 16

Articolo 37 - Domanda di occupazione 17

Articolo 38 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione 18

Articolo 39 - Obblighi del concessionario 18

Articolo 40 - Durata dell’occupazione 18

Articolo 41 - Titolarità della concessione o autorizzazione 18

Articolo 42 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione 19

Articolo 43 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione 19

Articolo 44 - Rinnovo della concessione o autorizzazione 19

Articolo 45 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone 19

Articolo 46 - Classificazione delle strade 20

Articolo 47 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni 20

Articolo 48 - Modalità di applicazione del canone 21

Articolo 49 - Passi carrabili 21

Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione 22

Articolo 51 - Soggetto passivo 23

Articolo 52 - Agevolazioni 23

Articolo 53 - Esenzioni 24

Articolo 54 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti 25

Articolo 55 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee 26

Articolo 56 - Accertamento e riscossione coattiva 26

Articolo 57 - Rimborsi 26

Articolo 58 - Sanzioni 26

Articolo 59 - Attività di recupero 27

**CAPO V – CANONE MERCATALE 27**

Articolo 60 – Disposizioni generali 27

Articolo 61 - Funzionario Responsabile 28

Articolo 62 - Domanda di occupazione 28

Articolo 63 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone 28

Articolo 64 - Classificazione delle strade 29

Articolo 65 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni 29

Articolo 66 - Occupazioni abusive 29

Articolo 67 - Soggetto passivo 30

Articolo 68 - Agevolazioni 30

Articolo 69 - Esenzioni 30

Articolo 70 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti 30

Articolo 71 - Accertamento e riscossione coattiva 31

Articolo 72 - Rimborsi 31

Articolo 73 - Sanzioni 31

Articolo 74 - Attività di recupero 32

# CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

# Articolo – Disposizioni comuni[[1]](#footnote-1)

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all’articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche[[2]](#footnote-2) e l’imposta comunale sulla pubblicità[[3]](#footnote-3) non trovano più applicazione a decorre dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 00 del 00/00/0000[[4]](#footnote-4).

# CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA[[5]](#footnote-5)

# Articolo - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L’applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

# Articolo - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi[[6]](#footnote-6).
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l’affidatario.

# Articolo - Tipologia degli impianti pubblicitari

*Con l’adozione del Piano generale degli impianti pubblicitari, il Comune provvede alla razionale distribuzione sul territorio degli impianti pubblicitari, indicando i siti ove è possibile collocare gli stessi, le diverse tipologie di impianti, eventuali divieti, la individuazione di zone di pregio, con la definizione di piani particolareggiati. Si precisa in proposito che sono tenuti all’approvazione del Piano i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti (art.1, co.821 della legge n.160/2019). Per tutti i Comuni, lo stesso comma 821 prevede che nel regolamento debbano essere disciplinati i dati sul numero e i metri quadrati degli impianti, a prescindere dall’esistenza o meno di un Piano.*

1.Agli effetti del presente regolamento s’intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l’effettuazione della pubblicità visiva o acustica[[7]](#footnote-7), comprese le insegne su fabbricato.

2. Nell’ambito del territorio comunale sono autorizzabili le seguenti tipologie di impianti……… . Per la tipologia … sono autorizzabili ……mq., per la tipologia………sono autorizzabili …….mq. Sono vietati i seguenti impianti…

Solo per i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti dovranno essere stabiliti i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal Comune.

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari dovrà contenere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.
2. (*opzionale e solo se il piano generale degli impianti è stato già adottato dal Comune*). Relativamente alla distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico, si fa riferimento al piano generale degli impianti del….

# Articolo – Autorizzazioni

1. L’installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell’Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell’autorizzazione comunale all’installazione si fa rinvio al Piano generale degli impianti pubblicitari[[8]](#footnote-8).

*[****In alternativa:*** *il Comune deve inserire le norme già presenti nel regolamento relativo all’imposta di pubblicità o al canone di installazione dei mezzi pubblicitari, in quanto le legge n. 160 del 2019 non interviene sulla disciplina autorizzatoria, la quale, ovviamente, dipende dalle modalità organizzative e procedurali in vigore nei singoli Comuni.]*

# Articolo - Anticipata rimozione

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l’addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

# Articolo - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale[[9]](#footnote-9), che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo ed alle scuole di qualunque ordine e grado[[10]](#footnote-10).
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l’apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale[[11]](#footnote-11).
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

# Articolo - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

# Articolo – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Ai fini dell’applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume come effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall’agente accertatore di cui all’articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, la diffusione di messaggi pubblicitari temporanea.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
4. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.

# Articolo – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

# Articolo - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell’autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

# Articolo - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi similari riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto[[12]](#footnote-12).
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

# Articolo – Definizione di insegna d’esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano “insegne d’esercizio” le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi similari a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un’industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell’esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell’esercizio o la sua attività, l’indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l’immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l’attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d’esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell’esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

# Articolo - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all’articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe[[13]](#footnote-13).
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
3. classificazione delle strade;
4. superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
5. durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
6. valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull’arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa;
7. valore economico dell’area in relazione all’attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
8. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

# Articolo – Dichiarazione

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
3. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Pubblicità e Affissioni[[14]](#footnote-14), il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta al Comune prima dell'inizio della pubblicità.
4. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l’ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
5. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

# Articolo - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato [[15]](#footnote-15)…………………………...
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l’importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.500,00[[16]](#footnote-16), può essere corrisposta in tre rate quadrimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno ed il 30 settembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 5 euro[[17]](#footnote-17).
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

# Articolo – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d’ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del …………..[[18]](#footnote-18)

# Articolo - Accertamento

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30%[[19]](#footnote-19) del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi [[20]](#footnote-20)…………..
2. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari si applica un’indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento[[21]](#footnote-21);
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari ovvero per la diffusione difforme dalle prescrizioni contenute nell’atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell’ammontare del canone dovuto o dell’indennità di cui al comma 2, fermo restando l’applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d’ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l’applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.[[22]](#footnote-22)

# Articolo - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. La pubblicità effettua all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

# Articolo - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata di xxx punti percentuali.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1.
3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa standard giornaliera maggiorata di xxx punti percentuali.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa standard giornaliera maggiorata di xxx punti percentuali.

# Articolo – Riduzioni[[23]](#footnote-23)

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
2. per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
3. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
4. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
5. Gli esercizi commerciali ed artigianali del Centro Storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
6. 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
7. riduzione del 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
8. riduzione del 100 per cento per durata dei lavori oltre sei mesi fino ad un anno. La durata delle opere fa riferimento alle date di inizio e di chiusura del cantiere.[[24]](#footnote-24)
9. Le agevolazioni di cui al comma precedente decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

# Articolo - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
2. la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
3. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
4. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
5. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
6. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
7. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
8. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
9. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
10. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'[articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000153614ART91), rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;[[25]](#footnote-25)
11. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

1. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

# CAPO III - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -[[26]](#footnote-26)

# Articolo - Tipologia degli impianti delle affissioni

1.Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.2. La superficie degli impianti destinata alle pubbliche affissioni è di ……… metri quadrati. Di questi il ….% è destinato ad affissioni non commerciali e il ..,% ad affissioni commerciali.

# Articolo - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di …………costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

# Articolo - Impianti privati per affissioni dirette

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un’apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

# Articolo - Modalità delle pubbliche affissioni [[27]](#footnote-27)

*L’inserimento del presente articolo all’interno dei regolamenti comunali* ***è opzionale****. La disciplina normativa non pone infatti vincoli stringenti in ordine alle modalità di svolgimento delle pubbliche affissioni, per cui ben potrebbe mantenersi il contenuto del regolamento previgente, eventualmente adattandolo alle esigenze del servizio ed eventualmente chiarirne alcune disposizioni o migliorarne i contenuti.*

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.
9. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

*(In alternativa)*

**Articolo 26 – Modalità delle pubbliche affissioni**

1. Il servizio di pubbliche affissioni è effettuato sulla base di una richiesta presentata attraverso un modulo di prenotazione e con le modalità indicate dall’ufficio affissioni secondo i seguenti criteri:
   * 1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta e contestuale pagamento del canone che è annotato in apposito registro, anche elettronico, in ordine cronologico. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata che potrà essere posticipata fino a sette giorni qualora vi sia ancora la disponibilità di spazi e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con nessun obbligo di restituzione del canone versato;
     2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l’ufficio affissioni mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi;
     3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l’ufficio affissioni ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente;
     4. La mancanza di spazi disponibili è comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione;
     5. Nei casi di cui alle lettere c) e d) il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico richiedendo il rimborso delle somme pagate;
     6. Il committente può richiedere, una sola volta che la data di decorrenza dell'affissione già prenotata venga posticipata o anticipata. Tale richiesta potrà essere valutata solo se pervenuta al gestore entro 10 giorni lavorativi antecedenti il periodo di affissione prenotato e secondo la disponibilità degli spazi;
     7. L’ufficio affissioni non ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, ovvero per cause non a lui imputabili, ma nell’eventualità deve mantenere a disposizione del richiedente i relativi spazi;
     8. Per l’esecuzione urgente del servizio di affissione richiesto per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, oltre al canone dovuto è applicato un canone per diritto di urgenza pari al 20% del canone calcolato per i manifesti, che comunque non può essere inferiore ad Euro 35 per ciascuna commissione e ciascun soggetto pubblicizzato;
     9. L’ufficio affissioni mette a disposizione, per la consultazione al pubblico, le tariffe e l'elenco degli spazi destinati alle affissioni;
     10. Le affissioni vengono eseguite con cadenza …………., salvo l’affissione sia richiesta con pagamento dell’urgenza, e sarà cura dell’ufficio comunicare le relative date;
     11. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le norme del presente regolamento in quanto applicabili.

# Articolo - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all’articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019[[28]](#footnote-28), applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

# Articolo – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un’indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all’ammontare dell’indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

# Articolo - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
2. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
3. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
4. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
5. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
6. per gli annunci mortuari;
7. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

# Articolo - Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni[[29]](#footnote-29):
2. i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di …………. e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
3. i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
4. i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
5. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
6. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
7. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

# Articolo - Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio, con le modalità ………………………[[30]](#footnote-30).

# Articolo - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

# CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

# Articolo – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti e le are di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio[[31]](#footnote-31).

# Articolo - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi[[32]](#footnote-32).
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente CAPO a terzi, responsabile della gestione medesima è l’affidatario.

# Articolo - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
2. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l’utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all’anno, che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;
3. sono temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all’anno[[33]](#footnote-33).
4. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall’Ufficio competente, su domanda dell’interessato.

# Articolo - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

* difformi dalle disposizioni dell’atto di concessione o autorizzazione;
* che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall’estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

1. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale[[34]](#footnote-34) o, se nominato, l’agente accertatore di cui all’art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L’ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d’ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
2. Resta, comunque, a carico dell’occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell’occupazione.
3. Ai fini dell’applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

# Articolo - Domanda di occupazione[[35]](#footnote-35)

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all’Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell’inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell’inizio della medesima.
4. L’amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
6. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
7. nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
8. l’ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
9. la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
10. la durata dell’occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
11. il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell’opera o dell’impianto che si intende eventualmente eseguire.
12. In caso di più domande riguardanti l’occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
13. È consentita l’occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l’interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell’avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d’urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell’area.

# Articolo - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell’atto di concessione o autorizzazione

1. Sono di competenza dell’Ufficio XY il rilascio degli atti di autorizzazione. Sono di competenza dell’Ufficio YX il rilascio degli atti di concessione[[36]](#footnote-36)
2. …….

# Articolo - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell’atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l’obbligo di:
2. munirsi dell’atto di concessione o autorizzazione prima dell’inizio dell’occupazione;
3. eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
4. esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l’atto che legittima l’occupazione;
5. divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
6. versamento del canone alle scadenze previste.
7. Nel caso di cessione d’azienda il subentrante potrà occupare il suolo pubblico concesso al cedente, previa presentazione della domanda di subingresso.

# Articolo - Durata dell’occupazione

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 9, salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali[[37]](#footnote-37), senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

# Articolo - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione, ad eccezione di quanto previsto all’articolo 39, comma 2.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

# Articolo - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
2. il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
3. l’uso improprio o diverso da quello previsto nell’atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
4. la violazione alla norma di cui all’articolo 39, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
5. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
6. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
7. la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
8. la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
9. la rinuncia del concessionario da comunicare entro i cinque giorni precedenti la data della rinuncia stessa.

# Articolo - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

# Articolo - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

# Articolo - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell’articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
3. classificazione delle strade;
4. entità dell’occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari[[38]](#footnote-38);
5. durata dell’occupazione;
6. valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all’uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa;
7. valore economico dell’area in relazione all’attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
8. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

# Articolo - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell’applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare n del 00/00/0000[[39]](#footnote-39)
2. Nel caso in cui l’occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^ categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1^ categoria. La tariffa per le strade di 3^ categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^ categoria[[40]](#footnote-40).

# Articolo - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell’ipotesi di occupazione superiore all’anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:

* dalle ore 7 alle ore 20;
* dalle ore 20 alle ore 7.

# Articolo - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all’occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari[[41]](#footnote-41), con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Non è assoggettabile al canone l’occupazione inferiore al metro quadrato o lineare.
6. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell’area della figura geometrica piana che le contiene.
7. Ai fini della commisurazione dell’occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all’uso diretto dell’area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell’area concessa.
8. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria di 1[[42]](#footnote-42). In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'[articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000167288ART6)[[43]](#footnote-43) [[44]](#footnote-44).

# Articolo - Passi carrabili[[45]](#footnote-45)

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Per i passi carrabili, la tariffa standard è ridotta al 50 per cento[[46]](#footnote-46).
3. Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi ad area privata da strada o area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio autorizzati come accessi carrabili ai sensi del codice della strada.
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
5. La tariffa è parimenti ridotta fino al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
6. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 30 per cento[[47]](#footnote-47).
7. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l’occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993[[48]](#footnote-48).
8. Se è venuto meno l’interesse del titolare della concessione all’utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

# Articolo - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione[[49]](#footnote-49)

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
3. l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione “singola” con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
4. l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione “multipla”) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
5. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
6. durata minima 6 anni;
7. in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
8. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:

* per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento[[50]](#footnote-50);
* per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
* per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.

1. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.
2. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

# Articolo - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in manca di questo, dall’occupante di fatto[[51]](#footnote-51).
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

# Articolo - Agevolazioni[[52]](#footnote-52)

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
2. per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 60 per cento;
3. per le occupazioni temporanee realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia la tariffa ordinaria è ridotta del 50 per cento;
4. per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 60 per cento. Ai fini dell’individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell’attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
5. per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell’85 per cento[[53]](#footnote-53);
6. per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell’80 per cento[[54]](#footnote-54).
7. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l’occupazione sia stata regolarmente autorizzata.
8. Gli esercizi commerciali ed artigianali del centro storico, situati in zone interessate allo svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione del canone pari al:
9. 30 per cento per durata dei lavori da un mese fino a tre mesi;
10. 50 per cento per durata dei lavori oltre tre mesi fino a sei mesi;
11. 100 per cento per durata dei lavori oltre i sei mesi fino ad un anno.

Le agevolazioni decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale si sono verificati i lavori. I soggetti interessati devono presentare richiesta di riduzione, su modelli predisposti dal Comune, entro il 31 gennaio di ciascun anno. La presentazione tardiva comporta la decadenza dal beneficio.

# Articolo - Esenzioni[[55]](#footnote-55)

1. Sono esenti dal canone:
2. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'[articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110002ART76), per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
3. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
4. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
5. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
6. le occupazioni di aree cimiteriali;
7. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
8. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
9. le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell’agibilità. L’esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
10. le occupazioni realizzate per iniziative culturali e sportive patrocinate dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti[[56]](#footnote-56);
11. le occupazioni che non si protraggono per più di 2 ore;
12. passi carrabili[[57]](#footnote-57);
13. vasche biologiche;
14. tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio;
15. le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
16. le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
17. le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
18. le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
19. le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
20. le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
21. le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;
22. le occupazioni realizzate dai gestori di pubblici esercizi di ristorazione e bar nelle giornate festive e domenicali;
23. le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell’agibilità. L’esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento.

# Articolo - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d’anno ed aventi durata superiore all’anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell’anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità ………………………[[58]](#footnote-58).
5. Il canone deve essere corrisposto in un’unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l’importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l’ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

# Articolo - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all’atto del rilascio dell’autorizzazione, contenente la quantificazione del canone stesso.
2. Il canone deve essere corrisposto in un’unica soluzione. E’ ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l’importo del canone sia superiore ad € 1.500,00[[59]](#footnote-59).
3. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l’ultimo giorno di occupazione.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

# Articolo - Accertamento e riscossione coattiva

1. L’accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuata con la procedura di cui all’articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.[[60]](#footnote-60)
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

# Articolo - Rimborsi

1. L’occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all’occupante spettano gli interessi[[61]](#footnote-61) nella misura ……………

# Articolo - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30%[[62]](#footnote-62) del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi [[63]](#footnote-63)…………..
2. Per le occupazioni abusive si applica un’indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento[[64]](#footnote-64).
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell’atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell’ammontare del canone dovuto o dell’indennità di cui al comma 2, fermo restando l’applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d’ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l’applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell’articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.[[65]](#footnote-65)

# Articolo - Attività di recupero

1. Nell’attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l’importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33[[66]](#footnote-66).

# CAPO V – CANONE MERCATALE

# Articolo – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'[articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000102693ART3).

# Articolo - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al Responsabile del Servizio Tributi[[67]](#footnote-67).
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l’affidatario.

# Articolo - Domanda di occupazione[[68]](#footnote-68)

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento dei Mercati e dei Posteggi[[69]](#footnote-69) approvato con delibera di Consiglio Comunale n…. del 00/00/0000[[70]](#footnote-70).

# Articolo - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell’articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
3. classificazione delle strade;
4. entità dell’occupazione espressa in metri quadrati;
5. durata dell’occupazione;
6. valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all’uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area stessa;
7. valore economico dell’area in relazione all’attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
8. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
9. L’applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
10. Il canone è commisurato all’occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

# Articolo - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell’applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in tre categorie. Si considera valida la classificazione adottata con deliberazione consiliare n. del 00/00/0000[[71]](#footnote-71)
2. Nel caso in cui l’occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^ categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^ categoria è ridotta in misura del 20 per cento rispetto alla 1^ categoria. La tariffa per le strade di 3^ categoria è ridotta in misura del 50 per cento rispetto alla 1^ categoria.

# Articolo - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
2. Nell’ipotesi di occupazione superiore all’anno, la frazione eccedente sarà assoggettata al canone annuo ridotto del 50 per cento per occupazioni di durata inferiore o uguale a sei mesi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o ad ore; in quest’ultimo caso la tariffa giornaliera può essere frazionata fino ad un massimo di 9 ore.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento[[72]](#footnote-72) sul canone complessivamente determinato.
5. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

# Articolo - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

* difformi dalle disposizioni dell’atto di concessione o autorizzazione;
* che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall’estinzione della concessione o autorizzazione medesima.

1. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale[[73]](#footnote-73) o, se nominato, l’agente accertatore di cui all’art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L’ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d’ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
2. Resta, comunque, a carico dell’occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell’occupazione.
3. Ai fini dell’applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibile le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

# Articolo - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in manca di questo, dall’occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

# Articolo - Agevolazioni

1. La tariffa standard è ridotta……………….[[74]](#footnote-74)
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l’occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

# Articolo - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone[[75]](#footnote-75):…………….

# Articolo - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni dal rilascio della concessione, contenente la quantificazione del canone stesso.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Per le concessioni rilasciate in corso d’anno ed aventi durata superiore all’anno il canone sarà quantificato fino al 31 dicembre dell’anno stesso, al fine di unificare tutte le scadenze dei versamenti al 31 marzo.
4. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 82 del 2005, o, in caso di impossibilità di utilizzo della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall’articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016[[76]](#footnote-76)
5. Il canone deve essere corrisposto in un’unica soluzione. E’ ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l’importo del canone annuo sia superiore ad € 1.500,00[[77]](#footnote-77). In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l’ultimo giorno di occupazione.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

# Articolo - Accertamento e riscossione coattiva

1. L’accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all’articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.[[78]](#footnote-78)
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

# Articolo - Rimborsi

1. L’occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all’occupante spettano gli interessi[[79]](#footnote-79) nella misura ………….

# Articolo - Sanzioni

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione del 30%[[80]](#footnote-80) del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi[[81]](#footnote-81) …………..
2. Per le occupazioni abusive si applica un’indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento[[82]](#footnote-82).
3. Per le occupazioni abusive ovvero per le occupazioni difformi dalle prescrizioni contenute nell’atto di concessione o autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa con un minimo del 100 per cento ed un massimo del 200 per cento dell’ammontare del canone dovuto o dell’indennità di cui al comma 2, fermo restando l’applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
4. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
5. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d’ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l’applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell’articolo 23 del presente Regolamento.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.[[83]](#footnote-83)

# Articolo - Attività di recupero

1. Nell’attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l’importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,33[[84]](#footnote-84).

1. Il regolamento proposto risente di alcune imperfezioni ed incertezze definitorie contenute nel testo normativo, richiamate in nota, di cui si auspica una pronta revisione. [↑](#footnote-ref-1)
2. O in alternativa il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. [↑](#footnote-ref-2)
3. O in alternativa il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari. [↑](#footnote-ref-3)
4. Nel caso in cui l’ente non abbia approvato il Piano generale degli impianti pubblicitari, la sua adozione è obbligatoria solo per i Comuni superiori ai 20.000 abitanti, per quanto disposto dall’art. 1, comma 821, lett. c), legge n. 160 del 2019. [↑](#footnote-ref-4)
5. Il regolamento è organizzato per Capi, stante il diverso presupposto che autorizza la richiesta del canone per l’occupazione da quello per la diffusione del messaggio pubblicitario, così come previsto dal comma 819, lett. a) e b), della legge n. 160 del 2019. D’altro canto, il comma 820 nel disporre che “*l’applicazione del canone dovuto pe la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma*”, prevede una netta disgiunzione dei presupposti e conferma ulteriormente la necessità di regolamentazione specifica. Infine, l’autonomia gestionale delle entrate proprie, disposta dall’articolo 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, consente all’ente locale di disciplinare liberamente il nuovo canone nel quadro della legge istitutiva. [↑](#footnote-ref-5)
6. O ad altro ufficio, in funzione dell’organizzazione dell’ente. [↑](#footnote-ref-6)
7. Si ritiene che anche la pubblicità visiva ed acustica continui ad essere assoggettata ad un prelievo comunale in quanto il presupposto del canone è soddisfatto, essendo questo ancorato alla “diffusione” dei messaggi pubblicitari, indipendentemente dal mezzo utilizzato. Sul punto non appare, infatti, vincolante, la previsione di cui al comma 819, lett. b), che sembra far esclusivo riferimento alla diffusione di messaggi pubblicitari “mediante impianti installati” su aree pubbliche, visto che poi la stessa norma considera altre forme di diffusione di messaggi pubblicitari che non avvengono con impianti, quali quelle con i veicoli (comma 825). Il comma 823, poi, prescrive la debenza del canone per la sola diffusione dei messaggi. D’altro canto, se non si ammettesse l’assoggettamento della diffusione di messaggi pubblicitari effettuata senza “impianti” su suolo pubblico, questa diffusione non potrebbe essere neanche considerata abusiva, ma semplicemente “esclusa” dal campo di applicazione del canone, con tutte le ovvie conseguenze in tema di regolamentazione. [↑](#footnote-ref-7)
8. Se adottato dal Comune. [↑](#footnote-ref-8)
9. O altro ufficio comunale. [↑](#footnote-ref-9)
10. Anche in questo caso, il Comune può riprendere le limitazioni già disciplinate nei regolamenti vigenti nel 2020 [↑](#footnote-ref-10)
11. Si tratta di prescrizione normalmente presente nei regolamenti di Polizia Locale. [↑](#footnote-ref-11)
12. Per l’autonomo assoggettamento delle singole frecce pubblicitarie a forma di segnaletica stradale, si veda Cass. n. 20948 del 2019. [↑](#footnote-ref-12)
13. Per quanto disposto dall’art. 1, comma 817, legge n. 160 del 2016. [↑](#footnote-ref-13)
14. O altro ufficio comunale. [↑](#footnote-ref-14)
15. Inserire la modalità oggi in uso per il pagamento dell’imposta di pubblicità o per il canone dei mezzi pubblicitari. Si rammenta che il versamento del canone deve rispettare le prescrizioni di cui all’art. 2-bis del dl n. 193 del 2016. [↑](#footnote-ref-15)
16. O altro importo individuato dall’ente. [↑](#footnote-ref-16)
17. O altro importo individuato dal Comune. [↑](#footnote-ref-17)
18. Si ritiene possibile regolamentare un tasso d’interesse maggiorato, sulla base dei criteri generali di cui all’art.1, comma 165, della legge n. 296 del 2006. [↑](#footnote-ref-18)
19. L’art. 1, comma 821, lett. h), della legge n. 160 del 2020, sembra prevedere una sanzione minima pari al canone dovuto, quindi del 100%. Tuttavia, si ritiene che il Comune possa prevedere una sanzione più favorevole per le ipotesi di omesso, parziale o tardivo versamento, in ossequio al principio generale sancito dall’art. 50, della legge n. 449 del 1997, che autorizza l’intervento regolamentare anche per le entrate diverse da quelle tributarie. La misura del 30% sembra ragionevole anche al fine di incentivare le regolarizzazioni tardive. [↑](#footnote-ref-19)
20. Si ritiene possibile regolamentare un tasso d’interesse maggiorato, sulla base dei criteri generali di cui all’art.1, comma 165, della legge n. 296 del 2006. [↑](#footnote-ref-20)
21. Per quanto previsto dall’art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2020. [↑](#footnote-ref-21)
22. Se approvato dall’ente. [↑](#footnote-ref-22)
23. Il Comune può riprodurre tutte le riduzioni presenti nel regolamento sull’imposta (o canone) di pubblicità vigente nel 2020. [↑](#footnote-ref-23)
24. Comma opzionale. [↑](#footnote-ref-24)
25. Si rammenta che la pubblicità esente non è tutta la pubblicità comunque presente nell’impianto sportivo, ma solo quella riferita alla stessa società o associazione sportiva. Sul punto si veda Cass. n. 2184/2020. [↑](#footnote-ref-25)
26. Si ricorda che la legge n. 160 del 2019 sopprime l’obbligo d’istituzione del servizio delle pubbliche affissioni. In particolare, il comma 836 dispone quanto segue:

    «*Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'*[*articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000100359ART19)*. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati*». [↑](#footnote-ref-26)
27. L’articolo può essere sostituito con quanto già previsto nel regolamento comunale sull’imposta (o canone) di pubblicità. [↑](#footnote-ref-27)
28. La legge n. 160 del 2019 non prevede tariffe specifiche per il diritto sulle pubbliche affissioni, pertanto occorre determinarle partendo dalla tariffa standard. [↑](#footnote-ref-28)
29. Il Comune può introdurre ulteriori esenzioni. [↑](#footnote-ref-29)
30. Riportare le modalità di pagamento previste nel 2020, tenendo conto delle prescrizioni contenute nell’art. 2-bis, del dl n. 193 del 2016. [↑](#footnote-ref-30)
31. Il comma 819, lett. a), della legge n. 160 del 2019, non ripropone quanto previsto dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, tuttavia si ritiene che l’occupazione di dette aree comporta comunque una sottrazione della superficie occupata all’uso pubblico cui la stessa è destinata, giustificando così l’applicazione del canone (cfr. Cass. ss.uu. n. 158/1999). [↑](#footnote-ref-31)
32. O ad altro ufficio, in funzione dell’organizzazione dell’ente, come ufficio Patrimonio, ufficio Commercio o Polizia Locale. [↑](#footnote-ref-32)
33. Sulla distinzione tra occupazione permanente e temporanea, si veda, da ultimo, Cass. n. 13332/2020. [↑](#footnote-ref-33)
34. O altro ufficio comunale. [↑](#footnote-ref-34)
35. Il presente articolo può essere riformulato considerando quanto già previsto nel regolamento Tosap o Cosap, visto che nulla si innova in tema di rilascio dei provvedimenti autorizzatori. [↑](#footnote-ref-35)
36. Anche in tema di competenze al rilascio delle autorizzazioni o concessioni nulla è invariato. Pertanto, il Comune può mantenere l’attuale riparto delle competenze. [↑](#footnote-ref-36)
37. Ad esempio, il regolamento che disciplina il commercio. [↑](#footnote-ref-37)
38. La misura in metri lineari è necessaria per la quantificazione delle occupazioni del sottosuolo realizzata con cavi e condutture da società diverse da quelle che erogano i servizi all’utenza finale. Sul punto si veda Cass. n. 23257/2020. [↑](#footnote-ref-38)
39. Se adottata dall’ente. [↑](#footnote-ref-39)
40. L’ente può confermare l’attuale classificazione delle strade. [↑](#footnote-ref-40)
41. In realtà la normativa non contempla i metri lineari, ma questi sono necessari per le occupazioni con condutture, diverse dai servizi in rete. [↑](#footnote-ref-41)
42. La tariffa è di € 1,50 per i Comuni fino a 20.000 abitanti. [↑](#footnote-ref-42)
43. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale. [↑](#footnote-ref-43)
44. Le modalità di assoggettamento sono state riformulate dall’art. 1, comma 848, legge n. 178/2020. [↑](#footnote-ref-44)
45. Il Comune può confermare l’esenzione già disposta per i passi carrabili. [↑](#footnote-ref-45)
46. Opzionale. [↑](#footnote-ref-46)
47. Opzionale. [↑](#footnote-ref-47)
48. Lo stesso in caso di affrancamento del passo in regione di Cosap. [↑](#footnote-ref-48)
49. La normativa non si occupa in modo espresso degli impianti di telefonia, ma molti Comuni hanno comunque ritenuto di regolamentare il caso. Quello proposto è l’articolo presente nel regolamento di un Comune capoluogo. Il tema va comunque approfondito tenendo conto dell’evoluzione della normativa di settore (si veda Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 3467 del 3 giugno 2020).

    In generale, si osserva che la giurisprudenza ha legittimato l’incremento significativo delle tariffe per questa particolare tipologia di occupazione (cfr. Tar Friuli Venezia, sentenza n. 525 del 15 luglio 2010) [↑](#footnote-ref-49)
50. Sulla possibilità di incrementare significativamente le tariffe della Cosap per le antenne di telefonia, si veda Tar Friuli Venezia, sentenza n. 525 del 15 luglio 2010. [↑](#footnote-ref-50)
51. Si veda Cassazione, sezioni unite, sentenza 7 maggio 2020, n. 8628. [↑](#footnote-ref-51)
52. Le riduzioni sono disciplinate dall’art. 1, comma 832, legge n. 160 del 2019. Il Comune, può, tuttavia confermare le riduzioni già riconosciute con il regolamento Tosap/Cosap vigente nel 2019. Le percentuali di riduzione proposte nell’articolo sono meramente esemplificative. [↑](#footnote-ref-52)
53. O altra percentuale individuata dall’ente. [↑](#footnote-ref-53)
54. Il Comune può anche disporre l’esenzione, per quanto disposto dall’art. 1, comma 832, lett. b), della legge n. 160 del 2020. [↑](#footnote-ref-54)
55. L’articolo propone le esenzioni previste dal comma 833 della legge n. 160 del 2020, e le principali esenzioni regolamentate facoltativamente dai Comuni. [↑](#footnote-ref-55)
56. Si veda, art. 1, comma 832, lett. b), legge n. 160 del 2019. Formulazione in alternativa alla riduzione prevista nel precedente articolo. [↑](#footnote-ref-56)
57. Facoltativo, rimane ferma la possibilità per i Comuni di disporre l’esenzione per i passi carrabili. [↑](#footnote-ref-57)
58. Riportare le modalità di pagamento previste nel 2020, tenendo conto delle prescrizioni contenute nell’art. 2-bis, del dl n. 193 del 2016. [↑](#footnote-ref-58)
59. O altro importo individuato dall’ente. [↑](#footnote-ref-59)
60. Se approvato dall’ente. [↑](#footnote-ref-60)
61. Si ritiene possibile regolamentare un tasso d’interesse maggiorato, sulla base dei criteri generali di cui all’art.1, comma 165, della legge n. 296 del 2006. [↑](#footnote-ref-61)
62. L’art. 1, comma 821, lett. h), della legge n. 160 del 2020, sembra prevedere una sanzione minima pari al canone dovuto, quindi del 100%. Tuttavia, si ritiene che il Comune possa prevedere una sanzione più favorevole per le ipotesi di omesso, parziale o tardivo versamento, in ossequio al principio generale sancito dall’art. 50, della legge n. 449 del 1997, che autorizza l’intervento regolamentare anche per le entrate diverse da quelle tributarie. [↑](#footnote-ref-62)
63. Si ritiene possibile regolamentare un tasso d’interesse maggiorato, sulla base dei criteri generali di cui all’art.1, comma 165, della legge n. 296 del 2006. [↑](#footnote-ref-63)
64. Per quanto previsto dall’art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2020. [↑](#footnote-ref-64)
65. Se approvato dall’ente. [↑](#footnote-ref-65)
66. O altro importo individuato dall’ente. [↑](#footnote-ref-66)
67. O ad altro ufficio, in funzione dell’organizzazione dell’ente, come ufficio Patrimonio, ufficio Commercio o Polizia Locale. [↑](#footnote-ref-67)
68. Il presente articolo può essere formulato considerando quanto già previsto nel regolamento Tosap o Cosap, visto che nulla si innova in tema di rilascio dei provvedimenti autorizzatori. [↑](#footnote-ref-68)
69. O altro regolamento comunale similare. [↑](#footnote-ref-69)
70. Le procedure di autorizzazione dei posteggi per i mercati, fissi, settimanali, itineranti soggiacciono a specifici regolamenti comunali che recepiscono le specifiche disposizioni dettate in leggi regionali. La competenza in tema di commercio, sia in sede fissa che ambulante, è normalmente attribuita al Servizio Commercio o Interventi economici. Si tratta di materia che quindi esula completamente dal presente regolamento, il quale può solo disciplinare l’ammontare e l’articolazione del canone ma non le procedure di rilascio delle autorizzazioni o concessioni del suolo pubblico. Ed è per tale motivo che lo stesso art. 1, comma 838, della legge n. 160 del 2019, disciplina il canone mercatale in deroga al canone di cui al comma 816 della medesima legge n. 160 del 2019. [↑](#footnote-ref-70)
71. Se adotta dall’ente. [↑](#footnote-ref-71)
72. Il comma 643 della legge n. 160 del 2019, prevede una riduzione dal 30 al 40 per cento. [↑](#footnote-ref-72)
73. O altro ufficio comunale. [↑](#footnote-ref-73)
74. Il comma 843 prevede la possibilità per il Comune di disporre qualsiasi tipo di riduzione. È possibile inserire le riduzioni attualmente presenti nei regolamenti Tosap/Cosap per le occupazioni mercatali. [↑](#footnote-ref-74)
75. Come per le riduzioni il Comune può disporre qualsiasi tipo di esenzione, fermo restando la possibilità di replicare quelle già presenti neri regolamenti Tosap/Cosap per le occupazioni mercatali. [↑](#footnote-ref-75)
76. Il comma 844 della legge n. 160 del 2019, prevede, invero, l’uso esclusivo di PagoPa, ma anche in relazione all’effettiva messa in funzione del nuovo sistema, nonché in considerazione del fatto che la norma non è dettata in deroga all’art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, si ritiene che possano essere messi a disposizione degli utenti i diversi strumenti di pagamento di cui all’art. 2-bis del dl n. 193 del 2016. [↑](#footnote-ref-76)
77. O altro importo individuato dall’ente. [↑](#footnote-ref-77)
78. Se approvato dall’ente. [↑](#footnote-ref-78)
79. Si ritiene possibile regolamentare un tasso d’interesse maggiorato, sulla base dei criteri generali di cui all’art.1, comma 165, della legge n. 296 del 2006. [↑](#footnote-ref-79)
80. L’art. 1, comma 821, lett. h), della legge n. 160 del 2020, sembra prevedere una sanzione minima pari al canone dovuto, quindi del 100%. Tuttavia, si ritiene che il Comune possa prevedere una sanzione più favorevole per le ipotesi di omesso, parziale o tardivo versamento, in ossequio al principio generale sancito dall’art. 50, della legge n. 449 del 1997, che autorizza l’intervento regolamentare anche per le entrate diverse da quelle tributarie. [↑](#footnote-ref-80)
81. Si ritiene possibile regolamentare un tasso d’interesse maggiorato, sulla base dei criteri generali di cui all’art.1, comma 165, della legge n. 296 del 2006. [↑](#footnote-ref-81)
82. Per quanto previsto dall’art. 1, comma 821, lett. g), della legge n. 160 del 2020. [↑](#footnote-ref-82)
83. Se approvato dall’ente. [↑](#footnote-ref-83)
84. O altro importo individuato dall’ente. [↑](#footnote-ref-84)